

**SCHEMA DI STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST” (CSBNO)**

TITOLO I

FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI

Articolo 1

Denominazione e scopi

1. E' costituita l'Azienda speciale consortile denominata “Consortio sistema bibliotecario nord-ovest” (Csbno), per l'esercizio di attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale.
2. Il Csbno si colloca nell'ambito dell'organizzazione, degli indirizzi e della programmazione bibliotecaria regionale, alla cui realizzazione concorre di concerto con le linee programmatiche della Provincia di Milano e con gli Enti aderenti.
3. Il Csbno ha come scopi legati all'attività bibliotecaria:
 - a) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
 - b) la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;
 - c) la promozione e il coordinamento delle attività di diffusione della lettura e dell'informazione;
 - d) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
 - e) l'acquisizione e gestione di un fondo comune documentario e librario del sistema;
 - f) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l'erogazione dei servizi alla rete e agli utenti;
 - g) la formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione dei servizi informativi coordinati;
 - h) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
 - i) il coordinamento sul territorio delle risorse informative di altri soggetti;
 - l) la formazione degli utenti e l'organizzazione di corsi;
 - m) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative all'insieme della rete e dei servizi;
 - n) la definizione delle regole e delle norme per l'accesso degli utenti ai servizi.
4. I Comuni affidano al Csbno, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per l'erogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, ecc.).
- 5., Il Csbno può inoltre effettuare su richiesta di singole Amministrazioni consorziate le seguenti tipologie di servizi:
 - a) gestione, supporto e consulenza relativi alle attività culturali;
 - b) supporto alla catalogazione, conservazione, trattamento e valorizzazione dei materiali e documenti di storia locale;
 - c) gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme;
 - d) vendita di beni e servizi agli Enti consorziati e a favore degli utenti delle biblioteche;
 - e) formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;

f) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti locali consorziati.

6. Il bilancio del Csbno viene redatto in due parti distinte, l'una relativa ai servizi assicurati alla generalità dei Comuni consorziati e l'altra relativa ai servizi erogati su richiesta.

7. Il Csbno persegue i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti in regime convenzionale di partenariato.

Articolo 2

Enti consorziati

1. Fanno parte del Csbno gli Enti sottoscrittori della convenzione di cui all'allegato A, nonché quelli che aderiranno successivamente, approvando il presente Statuto e la Convenzione.

2. Altri Enti sono ammessi al Csbno previa deliberazione dell'Assemblea consortile che ne determina le condizioni di adesione.

Articolo 3

Sede e durata

1. Il Csbno ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo al Csbno può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni consorziati.

4. La durata del Csbno viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2021. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali il Csbno è stato costituito, previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Enti consorziati da approvarsi almeno un anno prima della scadenza.

Articolo 4

Uffici e personale

1. Il Csbno ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale proprio. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.

2. Il Csbno può inoltre fare ricorso all'utilizzo di personale dei Comuni consorziati e di collaborazioni esterne. Per posti dirigenziali e di responsabilità, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.

Articolo 5

Quote di partecipazione

1. I Comuni consorziati partecipano alle spese generali derivanti dall'attività corrente del Csbno erogando una quota di partecipazione annua composta da:

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

- a) un importo fisso per ogni biblioteca;
- b) un importo riferito alla popolazione del Comune;
- c) un importo riferito ai parametri variabili relativi ai servizi previsti dal comma 3 dell'articolo 1;
- d) un importo proporzionato all'entità dei servizi ulteriori di cui al comma 5 dell'articolo 1.

2. Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati alla gestione ordinaria del Csbno sono determinate secondo gli importi e i criteri previsti alla tabella 2 della Convenzione

Articolo 6

Capitale di dotazione

1. I Comuni consorziati partecipano al capitale di dotazione del Csbno, definito nella Convenzione con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti.
2. Il capitale di dotazione può essere incrementato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui all'art. 17, comma 3, del presente Statuto.
3. I Comuni consorziati che non provvedono al versamento della loro quota del capitale di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere al Csbno gli interessi legali.
4. Il grado di responsabilità spettante ai singoli componenti dell'Assemblea consortile è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale di dotazione.

Articolo 7

Investimenti e donazioni

1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà al Csbno di richiedere agli Enti consorziati finanziamenti straordinari.
2. Il Csbno può accettare da soggetti pubblici o privati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività consortili.

Articolo 8

Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Csbno favorisce l'informazione dei cittadini sulle proprie attività e promuove la partecipazione dei medesimi e delle comunità alle proprie iniziative.

Articolo 9

Collaborazioni con le altre istituzioni

1. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi, il Csbno può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati anche esterni al territorio consortile.
2. Il Csbno favorisce le iniziative associative volte all'implementazione nella gestione di altre biblioteche, anche private, archivi storici e nuclei documentari.

TITOLO II

DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI CONSORZIATI

Articolo 10

Direzione politico-amministrativa

1. I Comuni consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno.
2. Gli obiettivi e le strategie gestionali del Csbno vengono preventivamente definiti d'intesa con i Comuni nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli atti fondamentali dell'Assemblea e l'esercizio dei poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione e del direttore, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi.

Articolo 11

Controllo politico-amministrativo

1. I Comuni consorziati esercitano il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento del Csbno e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dal Csbno, anche con specifico riferimento alle scelte operative effettuate dal Consiglio di Amministrazione; eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale ulteriori a quelle ordinarie, andranno disciplinate in apposite convenzioni o contratti.

Articolo 12

Controllo sulla gestione e sulla contabilità

1. Al fine di agevolare il controllo da parte degli Enti consorziati, il presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione di ciascun Comune l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività consortili con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati ed altresì alla gestione economico-finanziaria del Csbno.
2. Il Comune che intende consultare i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione economico-finanziaria deve avanzare richiesta al presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data di inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
3. Il Comune che intende effettuare, personalmente o avvalendosi dell'assistenza di professionisti, visite ispettive degli uffici e degli archivi del Csbno deve trasmettere la comunicazione del giorno e dell'ora della visita al presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il professionista che eventualmente assista il Comune nell'espletamento delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 è tenuto al segreto professionale.

5. Le consultazioni e le visite di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici del Csbno, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.

TITOLO III

ASSETTO ISTITUZIONALE

Articolo 13

Organi di amministrazione

1. Sono organi di amministrazione del Csbno:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il direttore.

Articolo 14

Durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dall'atto della sua elezione.

Articolo 15

Assemblea

1. L'Assemblea del Csbno è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, ciascuno con responsabilità pari alle quote del capitale di dotazione. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere comunale. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.

2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati, comunque portatori di almeno il 51% del totale del capitale di dotazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote del capitale di dotazione presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.

3. L'Assemblea elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare l'Assemblea medesima, di stabilire, sentito il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinare i lavori. Per assenze temporanee del presidente, ne svolge le funzioni il vice-presidente. In caso di vacanza o di assenza di entrambi l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano d'età. L'Assemblea può eleggere al suo interno un comitato di presidenza, definendone composizione e compiti nel regolamento di cui al successivo comma 5.

4. Il presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno ¼ del totale del capitale di dotazione e almeno ¼ dei Comuni aderenti. Eventuali diverse disposizioni regolamentari si intendono abrogate.

5. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento ed i propri lavori adottando apposito regolamento.

6. Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri, scelti al di fuori dei membri dell'Assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale o provinciale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.

2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, vice-presidente e consigliere.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta del totale delle quote del capitale di dotazione presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente.

5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

6. Il presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati e sostituiti dall'Assemblea consortile, su proposta motivata del presidente dell'Assemblea stessa, la quale delibera a maggioranza assoluta delle quote del capitale di dotazione. Ove lo richiedano i delegati rappresentanti 1/3 delle quote, il presidente ha l'obbligo di portare la relativa deliberazione al voto dell'Assemblea.

Articolo 17

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:

- a) i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi e delle assunzioni;
- b) l'adesione di nuovi Enti al Csbno;
- c) l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del precedente art. 16, comma 6;
- e) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'eventuale sua revoca;
- f) la determinazione della indennità di carica degli amministratori e di presenza dei componenti dell'Assemblea e del trattamento economico dei revisori dei conti;
- g) le proposte sulle modificazioni dello Statuto;
- h) la partecipazione ad Enti e società;
- i) i conti consuntivi;
- l) l'approvazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea;
- m) la contrazione di mutui;
- n) gli eventuali adeguamenti del capitale di dotazione;

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

- o)** le regole e le norme per l'accesso degli utenti ai servizi;
- p)** l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Le deliberazioni relative alle lettere m) n) e o) sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti dei Comuni consorziati presenti in Assemblea, comunque portatori di almeno il 75% delle quote del capitale di dotazione.

Articolo 18

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde all'Assemblea della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione. Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti utili all'attuazione degli scopi del Csbno, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea consortile o alla competenza di altri soggetti. Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno ai sensi del precedente articolo 10, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea consortile:

- i programmi annuali e pluriennali;
- i conti consuntivi;
- la contrazione di mutui;
- gli eventuali aumenti di capitale.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a)** predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b)** nomina il direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali;
- c)** definisce il piano annuale degli incarichi e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
- d)** approva le convenzioni di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale;
- e)** richiede le anticipazioni di cassa;
- f)** delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività consortili.
- g)** sovrintende alle attività consortili;
- h)** approva i regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Csbno e di tutti quelli che non siano di competenza dell'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere agli Enti consorziati una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; la relazione annuale deve riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi svolti dal Csbno per conto dei singoli Enti consorziati. Tale relazione potrà altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri richiesti anche da singoli Enti consorziati.

Articolo 19

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

1. Il presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna. Il presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni a componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'andamento del Csbno e sull'operato del direttore;
- d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- e) relaziona periodicamente all'Assemblea sulle attività del Csbno e sugli andamenti gestionali;
- f) svolge le attività di cui al precedente art. 12.

3. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Articolo 20

Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale del Csbno ed in particolare:

- a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'Ente;
- b) sulla base della programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale ed adotta i provvedimenti disciplinari;
- c) assiste gli organi istituzionali del Csbno e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di quest'ultimo;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
- e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno;
- f) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
- g) presiede le commissioni di gare di concorso;
- h) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'Ente, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di Amministrazione, dandone periodica comunicazione allo stesso;
- i) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- l) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente;
- m) secondo gli indirizzi e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente avanti a tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.

2. I poteri del direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno ai sensi del precedente articolo 10.

3. Il direttore viene assunto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami.

TITOLO IV

PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE

Articolo 21

Commissione tecnica

1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività il Csbno si avvale di una Commissione tecnica composta dal direttore del Csbno e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti al Csbno. La Commissione tecnica elegge al proprio interno un comitato con funzioni di supporto all'attività della struttura e di collegamento con le biblioteche dei Comuni consorziati; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.
2. Spetta alla Commissione esprimere pareri in merito a:
 - a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività e la contestuale verifica;
 - b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito del Csbno;
 - c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti, rientranti nelle finalità dell'Ente.
3. La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea consortile.

Articolo 22

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione economico finanziaria del Csbno è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti costituito sulla base della normativa vigente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio dei revisori dei conti e i suoi componenti non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.

TITOLO V

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 23

Facoltà di recesso

1. Gli Enti sottoscrittori che intendano recedere dal Csbno devono inviare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del Consiglio comunale o dell'organo competente.
2. L'Ente che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, dell'eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

3. Il Csbno restituisce all'Ente che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione dell'adesione.

Articolo 24

Patrimonio

1. Il patrimonio del Csbno è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti consorziati, nonché dal capitale di dotazione.

2. Il Csbno è inoltre detentore -in comodato o altre forme negoziali- di beni di proprietà di altri Enti di cui ha il normale uso.

3. Il Csbno ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.

4. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato del Csbno, deliberato dall'Assemblea consortile, il patrimonio è ripartito tra gli Enti consorziati in proporzione ai conferimenti effettuati, affidandone l'incarico ad un liquidatore nominato dall'Assemblea; i beni conferiti in comodato o altre forme gratuite sono restituiti all'ente proprietario.

Articolo 25

Particolari obblighi dei consorziati

1. Gli Enti consorziati si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, affidate al Csbno.

Articolo 26

Modifiche

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati:

- su proposta dell'Assemblea consortile;
- su proposta di uno o più Enti consorziati, acquisito il parere dell'Assemblea.

Articolo 27

Richiamo alle leggi

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.